

TI_GERICHTE 35.2022.66 vom 3. Juli 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-07-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2022.66

FR: TI_GERICHTE 35.2022.66 du 3 juillet 2023

IT: TI_GERICHTE 35.2022.66 del 3 luglio 2023

Erwägungen

E. 3

permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari.

Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all'assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di remunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un'attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).

Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art. 22 cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di un'attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista a condizione che in base al modello attuale o previsto della biografia lavorativa non risulti una durata normale diversa dell'attività. La conversione è limitata al periodo di tempo ammesso dal diritto in materia di stranieri.

Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante per le rendite in alcuni casi speciali.

Per quanto qui d'interesse, il cpv. 2 della disposizione d'ordinanza appena citata recita che se il diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l'infortunio o l'insorgenza della malattia professionale, determinante è il salario che l'assicurato avrebbe ottenuto nell'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita se non si fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato dell'ultimo riscosso prima dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia professionale.

2.3. La norma di cui all'art. 24 cpv. 2 OAINF, per la quale l'Alta Corte ha confermato la conformità alla Costituzione e alla legge (cfr. il consid. 3 non pubblicato della DTF 127 V 456), ha quale unico obiettivo di non svantaggiare gli assicurati il cui diritto alla rendita nasce anni dopo l'evento infortunistico rispetto a quelli ai quali la rendita viene assegnata prima, laddove nel frattempo si è prodotto un forte aumento dei salari (DTF 127 V 165

consid. 3b). Per contro, non si tratta di porre l'assicurato nella situazione che sarebbe stata la sua se l'infortunio fosse accaduto immediatamente prima della nascita del diritto alla rendita. Tenere conto, al momento della determinazione del diritto alla rendita, dell'evoluzione dei salari presso l'ultimo datore di lavoro, andrebbe in sostanza al di là dello scopo regolamentario. Quest'ultimo corrisponde all'adeguamento del guadagno assicurato all'evoluzione generale dei salari, ovvero all'evoluzione normale del salario nel settore di attività abituale. Pertanto, occorre escludere altri cambiamenti delle condizioni retributive intervenuti dopo l'infortunio o che avrebbero potuto intervenire se non si fosse verificato l'infortunio, quali una promozione professionale o un cambiamento di datore di lavoro (DTF 127 V 165 consid. 3b; 118 V 298 consid. 3b; STF 8C_401/2022 del 31 gennaio 2023 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata) e considerare con prudenza ogni evoluzione salariale in seno all'azienda che potrebbe essere influenzata dall'assicurato o dipendere da lui (cfr. STF 8C_766/2018 del 23 marzo 2020 consid.5.2: «Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 173, 118 V 298 consid. 3b p. 303) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l'entreprise qui pourrait être influencée par l'assuré ou dépendre de lui.»).

Ora, considerare l'evoluzione dei salari nominali relativi al precedente ambito di attività tiene precisamente conto dell'evoluzione intervenuta, escludendo i fattori estranei allo scopo perseguito dall'art. 24 cpv. 2 OAINF. Di conseguenza, tale approccio consente di concretizzare al meglio questa disposizione d'ordinanza, conformemente al principio della parità di trattamento (STF 8C_760/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 5.3.2 e riferimenti ivi menzionati).

2.4. Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l'amministrazione ha determinato il guadagno assicurato su cui calcolare l'importo della rendita d'invalidità assegnata all'assicurata in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OAINF

Qui di seguito le modalità che sono state utilizzate:

Con la propria impugnativa, la patrocinatrice della ricorrente non contesta il fatto che il guadagno assicurato, in concreto, debba essere stabilito in applicazione della norma di cui all'art. 24 cpv. 2 OAINF. Ella censura tuttavia l'approccio seguito dall'assicuratore resistente, e ciò nella misura in cui il reddito realizzato dall'assicurata nell'anno che ha preceduto l'infortunio è stato adeguato in base alla tabella T1.2.10 edita dall'Ufficio federale di statistica, relativa all'indice dei salari nominali per le donne nel settore terziario totale. Al riguardo, la rappresentante ha rilevato che nel settore terziario sono compresi i salari per i rami economici seguenti: commercio e riparazione di autoveicoli, trasporto, magazzinaggio e servizi postali, alloggio e ristorazione, informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività specializzate scientifiche e tecniche, attività amministrative e servizi di supporto (in questo ramo economico rientra anche il settore dell'istruzione), amministrazione pubblica, sanità, assistenza sociale e azione sociale, attività artistiche, intrattenimento, divertimento nonché altre attività di servizi e si è chiesta come l'evoluzione dei salari nominali del settore terziario nel suo insieme (e quindi riferito a tutta una serie di attività che nulla hanno a che fare con l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia) possa essere più adeguato per determinare lo stipendio che l'assicurata avrebbe percepito nell'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita se non si fosse infortunata, rispetto all'evoluzione dei salari basata sulla legislazione cantonale (

)■. A suo avviso, quindi, ■per questo settore di attività, in cui gli stipendi sono regolati quasi esclusivamente dalle legislazioni cantonali, l■indice di rincaro dei salari nominali non rappresenta lo strumento idoneo per aggiornare i dati salariali, tanto che neppure l■Ufficio federale di statistica lo riporta nella sua tabella principale■, ragione per la quale, in concreto, il guadagno assicurato andrebbe stabilito ■ sulla base dei fattori (funzione, classe, anzianità di servizio) determinanti lo stipendio percepito dall■assicurata nell■anno precedente l■inizio del diritto alla rendita. Esso corrisponde quindi di fatto allo stipendio effettivo percepito dall■assicurata nell■anno precedente l■inizio della rendita, ossia fr. 51'079 annui.■ (doc. I ■ il corsivo è del redattore).

Con l■allegato del 2 dicembre 2022, l■istituto convenuto ha riconosciuto che - contrariamente a quanto da esso stesso sostenuto in data 3 novembre 2022 (cfr. doc. VII, p. 3 pto. 3.h: ■Si evince quindi che nel settore 3 totale, donne è compreso il settore dell■istruzione e dell■amministrazione pubblica. Il settore nel quale la ricorrente era ed è tutt■ora attiva, il mercato del lavoro dove i salari si basano su delle leggi cantonali amministrative come nel caso concreto con i salari dei docenti che prevedono specifici aumenti di salario legati agli scatti di anzianità etc.■) e conformemente invece a quanto indicato dalla patrocinatrice dell■assicurata il 17 novembre 2022 (doc. IX, p. 2 pto. 2: ■Il ramo economico 85 (istruzione) non è compreso nella tabella T1.2.10.■) - il ramo economico 85 (istruzione) non è compreso nella tabella utilizzata, la quale quindi ■ non riporta l■evoluzione dei salari nel settore dell■istruzione.■. Di conseguenza, l■unica valida alternativa ■ sarebbe quella di adeguare il salario alla classe di stipendio di allora nel 2011 al salario corrispondente alla stessa classe nel 2020.■. Tuttavia, sempre secondo la CO 1, ■ poiché in Ticino vi sono stati in due occasioni due aumenti straordinari dello stipendio dei docenti di scuola dell■infanzia, nel 2014/2015 e nel 2018, questo metodo di adattamento in concreto non è applicabile.■ (doc. XI, p. 2 ■ il corsivo è del redattore).

2.5. Il TCA constata innanzitutto che le parti concordano sul fatto che il guadagno assicurato vada determinato in applicazione della norma di cui all■art. 24 cpv. 2 OAINF. Ciò è corretto giacché il diritto alla prestazione è nato più di cinque anni dopo l■infortunio (l■evento traumatico è in effetti accaduto nel 2010, il diritto alla rendita è nato nel 2021).

I pareri divergono invece sulla questione di sapere secondo quali modalità deve essere determinato ■il salario che l■assicurato avrebbe ottenuto nell■anno precedente l■inizio del diritto alla rendita■ (cfr. supra, consid. 2.4.).

Al riguardo, questa Corte non può seguire l■amministrazione laddove pretende che il salario che la ricorrente ha conseguito nell■anno che ha preceduto l■infortunio assicurato - quindi dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010 (fr. 39'556.83 secondo la convenuta), andrebbe adeguato sino al 2020, ossia sino all■anno che precede l■inizio del diritto alla rendita (cfr., in questo senso, la sentenza UV.2019.00067 del 24 giugno 2020 consid. 5.3 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo)-, applicando l■indice dei salari nominali per le donne nel settore terziario totale di cui alla tabella T1.2.10.

In effetti, così come lo riconoscono le parti e così come lo ha pure accertato questa Corte interpellando in corso di causa l■UFS (cfr. doc. XIV), i dati utilizzati dalla CO 1 non tengono conto dello specifico settore dell■istruzione e, pertanto, non sono minimamente rappresentativi di quella che è stata l■evoluzione dei salari nel precedente ambito di attività dell■assicurata, quello dell■istruzione appunto. Del resto, la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che l■adeguamento del guadagno

assicurato non deve essere fatto fondandosi su quei dati statistici che inglobano indistintamente tutti i settori economici (cfr., in questo senso, STF 8C_760/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 5.3.1), come è il caso per l'indice dei salari nominali riferito al settore terziario totale.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.